

4. L'ordinanza del Tribunale ha violato il diritto della parte ricorrente ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, previsti dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'ordinanza del Tribunale ha illegittimamente ed erroneamente respinto il ricorso sulla base dell'articolo 126 del suo Regolamento di procedura come manifestamente irricevibile in base alla presunzione che fosse fuori dai termini e non ha esaminato nella sostanza il ricorso, né gli argomenti e le richieste ivi contenute.
5. Con l'ordinanza, il Tribunale ha erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale):

con l'ordinanza, il Tribunale ha erroneamente respinto il ricorso sulla base dell'articolo 126 del suo Regolamento di procedura e conseguentemente ha anche erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale. Dopo che l'ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa è stata rinviata in primo grado per un nuovo esame, la questione della ripartizione delle spese deve essere nuovamente definita nella decisione finale del Tribunale e, qualora venisse accolto il ricorso, il convenuto, il Parlamento europeo, dovrebbe essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla parte ricorrente (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale).

---

### Ricorso proposto il 15 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-336/16)

(2016/C 343/39)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che:

- essendo stati superati, dal 2007 fino a perlomeno il 2013, i valori massimi giornalieri per il PM10 in 35 zone di valutazione della qualità dell'aria e i valori massimi annuali per il PM10 in 9 zone di misurazione della qualità dell'aria o non essendoci informazioni che indicassero che la situazione era migliorata;
- non essendo state adottate, nei programmi di protezione dell'aria, azioni adeguate dirette a fare in modo che gli eventuali superamenti dei valori massimi di PM10 nell'aria fossero quanto più brevi possibile;
- essendo stati superati i valori massimi giornalieri aumentati del margine di tolleranza dal 1° gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nella zona 14.17 — città di Radom, nella zona 14.18 — Pruszków-Żyrardów e nella zona 16.5 – Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1° gennaio 2011 al 10 giugno 2011 nella zona 30.3 — Ostrów-Kępno;
- non essendoci stata una corretta trasposizione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa <sup>(1)</sup>,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, all'articolo 23, paragrafo 1, comma 2, all'articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

— condannare Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Dal 2007 i valori massimi giornalieri e annuali per il PM10 sono stati superati, rispettivamente, in 35 e in 9 zone. Oltre a tale mancata osservanza dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE, la Repubblica di Polonia non ha adottato, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate affinché nei piani per la qualità dell'aria il periodo di superamento sia il più breve possibile.

L'inefficacia di tali misure risulta, tra l'altro, dall'entità della durata dei superamenti dei valori massimi e dalla mancanza di norme che fissino i valori delle emissioni per i combustibili utilizzati nel settore del riscaldamento individuale e delle norme sulle emissioni per gli impianti individuali di riscaldamento.

(<sup>1</sup>) GU L 152, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 22 giugno 2016 — Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Causa C-348/16)

(2016/C 343/40)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

### Parti nella causa principale

Ricorrente: Sacko Moussa

Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

### Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2013/32/UE (<sup>1</sup>) (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo — la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo — è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).

---

### Impugnazione proposta il 24 giugno 2016 da Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), 27 aprile 2016 nella causa T-316/13 Pappalardo e.a./ Commissione

(Causa C-350/16 P)

(2016/C 343/41)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)